

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Provincia di Treviso

Verbale n. 26 del 14 dicembre 2022

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI E RELATIVA CERTIFICAZIONE DEGLI ONERI

Il Revisore Unico, prof. dott. Maurizio Interdonato, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.11.2020 per il triennio 2021/2023;

Premesso:

- che in data 2 dicembre 2022 il Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Gianstella Aniska Baggio ha trasmesso: la Determinazione n. 573 del 30.11.2022 del Responsabile di P.O. n. 1 dott.ssa Ivana Lorenzon di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale dipendente; la preintesa sottoscritta il 25.11.2022; la relazione illustrativa e tecnico - finanziaria;
- che il Responsabile dei Servizi Finanziari con pec del 2 dicembre ha richiesto specifico parere in merito alla contrattazione decentrata integrativa territoriale 2022 e sulla costituzione del fondo anno 2022;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;

Visti:

- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*

- è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*
- *l’art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l’attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*
 - *l’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*
 - *l’art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*
 - *l’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo*

delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*
- il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Richiamato quanto riportato dal sottoscritto Revisore nel verbale n. 24 del 17 agosto 2021 con riferimento alle progressioni economiche orizzontali;

Premesso che le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40 comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;*
- all'art. 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 che *“Le regioni, e per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;*

- all'art. 40 comma 3-*sexies* del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”*;

Visti:

- la determinazione n. 265 del 31.05.2022 ad oggetto *“Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 parte stabile (ccnl funzioni locali 21 maggio 2018)”*;
- la Delibera di Giunta n. 65 del 8.6.2022 ad oggetto: *“Contrattazione decentrata integrativa per l'annualità 2022: definizioni linee di indirizzo e costituzione parte variabile del fondo”*;
- la Determinazione n. 573 del 30.11.2022 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale dipendente;
- la preintesa sottoscritta il 25.11.2022;
- la relazione illustrativa e tecnico- finanziaria;

Dato atto:

- che è stato approvato il piano delle performance;
- che è stato approvato il piano triennale anticorruzione per il triennio 2022/2023/2024;
- che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Verificato che:

- nel bilancio di previsione 2022 sono stati stanziati fondi sufficienti a dare copertura al fondo;
- la quantificazione del fondo rispetta le disposizioni normative di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 non essendo superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- tali stanziamenti sono compatibili con gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale;
- i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate annualità 2022 risultano essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale, in particolare risulta essere rispettato il principio della copertura delle destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo, pertanto le destinazioni del fondo avente natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

ATTESTA

La compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2022 con i vincoli di bilancio;

RACCOMANDA

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrativa attenendosi alle prescrizioni in termini di pubblicità contenute nell'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001.

L'Organo di revisione

Prof. dott. Maurizio Interdonato



